



# **COMUNE DI CANOLO**

## **Provincia di Reggio Calabria**

### **REGOLAMENTO**

### **RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA**

### **NEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29.04.2013**

**Integrato e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.07.2013**

#### Art. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento definisce le modalità, i limiti e le procedure da eseguire per poter svolgere l'attività di raccolta di ramaglie e legna secca nei boschi di proprietà comunale anche se ricadenti nel perimetro del Parco Nazionale d'Aspromonte esclusivamente nelle zone "B", "C" e "D" (Piano del Parco).

#### Art. 2 – DEFINIZIONI

Si intende per:

- a) "ramaglia": insieme o mucchio di rami secchi, frasche ecc. presenti a terra,
- b) "legna secca": insieme di pezzi di rami o di tronchi d'albero da ardere presenti a terra e staccatasi dalla pianta madre,

Non rientrano in questa definizione le piante morte ancora radicate al suolo.

#### Art. 3 – DIVIETI

E' fatto divieto assoluto di:

- a) Raccogliere "ramaglia" e/o "legna secca" in area identificata come zona "A" del Parco,
- b) Raccogliere "ramaglia" e/o "legna secca" area SIC,
- c) Raccogliere "ramaglia" e/o "legna secca" giacente sul terreno la cui caduta è dolosa e non dipesa da calamità naturali
- d) Raccogliere esemplari fossili o in stato di fossilizzazione avanzata,
- e) Raccogliere "ramaglia" e/o "legna secca" nel periodo compreso tra il 01 luglio ed 31 agosto di ogni anno,
- f) Di realizzare nuove piste o accessi all'interno delle aree boscate,
- g) Di realizzare depositi di legna,
- h) Cedere a terzi il permesso rilasciato,
- i) Danneggiare la vegetazione arborea e arbustiva presente con particolare riferimento alla aree dove la colonizzazione è già in atto con la formazione di nuovi popolamenti forestali,
- j) Vendere la "ramaglia" e/o "legna secca" raccolta, a seguito rilascio del permesso, o trasportarla fuori dal territorio comunale.-

#### Art. 3 bis – PRESCRIZIONI

- 1) Nelle zone " B" potrà essere raccolta esclusivamente legna da auto potatura e/o da eventi atmosferici, escludendo le piante schiantate al suolo, che dovranno essere lasciate a dote del bosco.
- 2) Nelle zone " C" e " D" potrà essere raccolto solo il legname a terra, senza distinzione dimensionale.
- 3) In tutti i casi, già in sede autorizzativi, dovranno essere previsti sistemi di esbosco di basso impatto sul suolo e sul soprasuolo.

#### Art. 4 – PERMESSI

Il permesso al diritto di raccogliere ramaglie e legna secca, in conformità a detto regolamento, spetta a tutti i cittadini residenti in modo stabile nel comune di CANOLO ed iscritti regolarmente all'anagrafe della popolazione.

Il prelievo di quanto definito all'art. 2 dovrà avvenire, previo autorizzazione da parte del comune, esclusivamente nelle zone previste dall'art. 1 dietro presentazione di una istanza ed utilizzando esclusivamente per il trasporto mezzi gommati, quali trattori e carri agricoli, con il divieto assoluto di aprire nuove piste all'interno delle aree boscate.

Il permesso rilasciato, assieme alla comunicazione del giorno per la raccolta, deve essere esibito a chi esercita l'attività di vigilanza sul territorio ed ha validità di un anno, ad esclusione del periodo di divieto fissato al precedente art. 3 lett. 'e'.

La quantità di ramaglie e legna secca da raccogliere rientra, per ogni stagione di raccolta, nei limiti dei fabbisogni del nucleo familiare e comunque non potrà superare la quantità richiesta nella domanda e che deve soddisfare solo il fabbisogno familiare.

Il permesso di raccolta verrà rilasciato dal responsabile del servizio.

Le domande pervenute, redatte secondo il modello predisposto, saranno esaminate ed istruite in ordine di arrivo al protocollo del Comune, a quelle in regola sarà rilasciato il permesso,

I permessi rilasciati saranno inviati sia al Parco Nazionale d'Aspromonte che al Corpo Forestale dello Stato per gli opportuni controlli.

Sono esenti dal permesso quanti raccolgono legname purché tale raccolta riguardi esemplari di dimensioni inferiori o pari a 14 cm ed avvenga senza l'uso di mezzi meccanici (motoseghe, ecc)

#### Art. 5 – RICHIESTA ATTIVITA' DI RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA

Chiunque intenda svolgere l'attività regolamentata dal presente regolamento deve inoltrare al comune di Canolo apposita richiesta utilizzando l'apposito modello.

La domanda per l'anno 2013 dovrà essere presentata entro il 31 OTTOBRE 2013.

Per gli anni successivi entro il 31 marzo di ogni anno.

Alla predetta richiesta, compilata in ogni sua parte, dovrà essere allegata la ricevuta del pagamento delle spese istruttorie per il rilascio del permesso pari ad:

- a) € 50,00 (euro cinquanta/00) se la richiesta è superiore a 25 q.li e fino a 50 q.li,
- b) € 25,00 (euro venticinque/00) se la richiesta è inferiore a 25 quintali,

su c/c postale n° 12457891 intestato al comune di Canolo causale "*spese di istruttoria raccolta ramaglia e legna secche anno ....* (specificare);

#### Art. 6 – MODALITA' DI RACCOLTA

Il titolare del permesso di cui all'art. 2 può raccogliere detto materiale:

- a) solo durante le ore diurne dalle ore 8,00 alle ore 17,00;
- b) Dando preventiva comunicazione al Comune del giorno in cui viene effettuata la raccolta al fine di poter effettuare i relativi controlli.
- c) Munito del permesso e della comunicazione relativa al giorno di raccolta,

#### Art. 7 – TUTELA DELLA FAUNA E DELLA FLORA

Durante le operazioni di raccolta non si deve arrecare alcun danno al soprassuolo, alla vegetazione circostante ed in particolare alla fauna.

E' fatto divieto di raccogliere ramaglia e legna secca se tale operazione danneggia nidi o rifugi della fauna.

Il Comune è esonerato dal qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose, persone, fauna e flora derivante dall'attività di raccolta rilasciata al titolare del permesso.

#### Art. 8 – REVOCA DEL PERMESSO

Qualsiasi inosservanza del presente disciplinare o di quelle previste dalla normativa di settore darà luogo, da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO, all'immediata revoca del permesso ed all'applicazione di una sanzione amministrativa, a giudizio insindacabile da parte del RESPONSABILE DEL SERVIZIO, compresa tra euro 25,00 e 500,00 così come prevede l'art. 7 bis del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i

#### Art. 9 – RINVIO ALLE LEGGI DEL SETTORE

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ivi incluse le disposizioni in materia di regime sanzionatorio (oltre la pena amministrativa sopra specificata) si fa riferimento:

- a) al R.D. 3267/1923 e relativo disciplinare di applicazione R.D. 1126/1926,
- b) alla legge n° 353/2000 e s.m.i,
- c) alle prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Calabria (D.G.R. n° 43 del 03/02/2012),
- d) ad ogni altra normativa di settore.

#### Art. 10 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione.-